



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
"Bianchi - Melacrino - Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 173 DEL 15/04/2020

Deliberazione adottata dal Commissario Straordinario, ai sensi del decreto legge n. 35 del 30/4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, e del Decreto del Ministro della Salute del 13/12/2019, notificato con nota prot. n. GAB 0000294 del 10/01/2020.

OGGETTO: Trattenimento in servizio dei i dirigenti medici e sanitari, del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari – approvazione regolamento aziendale.

Dipartimento Amministrativo

Il Direttore della Unità Operativa Complessa Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione in conformità degli obiettivi assegnati, propone l'adozione del seguente atto.

Il Responsabile del Procedimento

Giuseppe Neri

Il Direttore della U.O.C Gestione e Sviluppo Risorse
Umane e Formazione
Dott. Giuseppe Neri

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, vista la proposta di deliberazione come sopra formulata, attesta che la presente delibera non comporta costi e/o spese per l'Azienda.

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente
Dr. Giuseppe Gargiulo

Giuseppe Gargiulo

Il Direttore
U.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
(Dott. Francesco Araniti)

Francesco Araniti

Il Direttore del Dipartimento Amministrativo
(Dott. Giuseppe Neri)

Giuseppe Neri

FAVOREVOLE

DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZ.LE F.F.
(Dott. Francesco Araniti)

Francesco Araniti

FAVOREVOLE

DIRETTORE SANITARIO AZ.LE F.F.
(Dr. Giuseppe Foti)

Giuseppe Foti

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. GESTIONE SVILUPPO RISORSE UMANE E FORMAZIONE

Visto:

- Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”*;
- Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme Generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”*;
- Il Decreto Legge del 13 settembre 2012 n. 158 *“ Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”* convertito, con modificazioni, in Legge 8 novembre 2012, n. 189;
- Il Decreto del Commissario ad Acta della Regione Calabria n. 2 del 26 Marzo 2015 dall’oggetto: *“Disposizioni in materia di reclutamento di personale nelle aziende del SSR – Programma Operativo 2013-2015 – Programma 10.1.5.”*, con il quale sono state impartite le disposizioni per le assunzioni di personale alle Aziende del SSR con le modalità ivi previste;
- Il Decreto del Commissario ad Acta della Regione Calabria n. 9 del 2 Aprile 2015 ad oggetto: *Approvazione documento di riorganizzazione della rete ospedaliera, della rete dell'emergenza-urgenza e delle reti tempo dipendenti*;
- Il Decreto del Commissario ad Acta della Regione Calabria n. 107 del 20/ ottobre /2015: Presa atto parere ministeriale prot. n. 142-P del 26/06/2015 – Rettifiche e integrazioni al DCA n.2 del 26/ marzo 2015 avente ad oggetto: *<< Disposizioni in materia di reclutamento di personale nelle aziende del SSR – Programma Operativo 2013-2015 – Programma 10.1.5.”>>*;
- Il Decreto del Commissario ad Acta della Regione Calabria, DCA n. 64 del 05/07/2016 dall’oggetto: *<<P.O. 2016-2018 - Intervento 2.1.1. - Riorganizzazione delle reti assistenziali - Modifica ed integrazione DCA n. 30 del 03/03/2016>>*;
- Il Decreto del Commissario ad Acta della Regione Calabria, DCA n°82 del 25/luglio/2016 dall’oggetto: *<<Adozione degli Atti Aziendali delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Calabria. Atto Aziendale Azienda Ospedaliera “Melacrino Morelli” di Reggio Calabria>>>>* con il quale è stato approvato il predetto Atto Aziendale;
- Il Decreto del Commissario ad Acta, DCA n.135 del 01/10/2019, dall’oggetto:*<<Art. 11 del decreto legge 30 aprile 2019, n.35 convertito in Legge con modificazioni dall’Art. 1 della Legge n.60 del 25 giugno 2019 – autorizzazione all’assunzione a tempo indeterminato di personale presso le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Calabria >>*, trasmesso a questo GOM con nota protocollo n. 340194 del 02/10/2019 dal Commissario ad Acta per il Piano di Rientro della Regione Calabria;
- Il Decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 recante *“Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria”*, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2019, n. 60;

Vista:

- La delibera del Direttore Generale n. 414 del 4/5/2016 dall’oggetto *“Approvazione del piano dei centri di responsabilità e di costo ai sensi della D.G.R. n. 578/2012”*;
- La delibera del Direttore Generale n. 53 del 31/01/2018 dall’oggetto: *“Rideterminazione posti letto”*;
- La delibera del Direttore Generale n. 784 del 27/12/2018 dall’oggetto: *“Programmazione attività triennale dei fabbisogni di personale. Anni 2018-2020. Adeguamento dotazione organica”*;
- La delibera del Commissario n. 39 del 31/01/2019 dall’oggetto: *“Piano della Performance 2019/2021”*;
- La delibera del Commissario n. 206 del 02/04/2019, dall’oggetto: *“Deliberazione n. 784/2018. Determinazione ai sensi dell’art. 13, comma2, della legge regionale 19 marzo 2004 n. 11”*;

Richiamata:

- La delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- La delibera n.90 del 10/03/2020 dall'oggetto: "Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2020/2022";
- La delibera del Commissario n. 79 del 05/03/2020, dall'oggetto: "Attività del grande ospedale Metropolitan "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria per il contenimento del rischio biologico COVID – 19 correlato";
- La delibera del Commissario n. 91 del 12/03/2020, dall'oggetto: "Ulteriore attività del grande ospedale Metropolitan "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria per il contenimento del rischio biologico COVID - 19 correlato";
- La delibera n.92 del 12/03/2020, esecutiva, avente per oggetto: "Individuazione fabbisogno di personale per fronteggiare l'emergenza epidemiologia da COVID- 19. Determinazioni consequenziali";
- L'ordinanza del Presidente della Regione n.4 del 10/03/2020;

Visti:

- Il Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162 "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica" convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8;
- il Decreto-Legge 17 marzo 2020 , n. 18 " Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato che per fronteggiare la carenza di medici specialisti, il Legislatore ha recentemente introdotto due norme che hanno modificato, in via transitoria, i limiti di età massima per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e degli operatori sanitari del Sistema Sanitario Nazionale:

- l'articolo 5-bis, comma 2, del D.L. n. 162/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 (in S.O. n. 10, relativo alla G.U. 29/2/2020, n. 51) (c.d. Decreto proroga termini) che consente ai dirigenti medici del Sistema Sanitario Nazionale di fare domanda, entro il 31 dicembre 2022, per proseguire il servizio fino al settantesimo anno di età anche se, prima di tale limite anagrafico, maturano i quarant'anni di servizio effettivo.
- l'art. 12 del D.L. n. 18/2020 che consente alle aziende del Sistema Sanitario Nazionale, verificata l'impossibilità di reperire personale sanitario facendo ricorso alle misure già a tal fine previste, e fino al perdurare dello stato di emergenza (31 luglio 2020), di trattenere in servizio, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari.

Ritenuto

che entrambe le possibilità, in ogni caso, sono subordinate alle effettive esigenze dell'amministrazione che, laddove non fosse nelle condizioni di procedere tempestivamente al reclutamento di nuovi specialisti, si troverebbe a non poter garantire l'erogazione delle prestazioni nei livelli essenziali di assistenza. In questo senso è necessario che, per entrambe le norme citate, la scelta discrezionale debba essere esercitata nel rispetto di criteri organizzativi previamente determinati con apposito regolamento aziendale. L'operatore sanitario richiedente, pertanto, non è titolare di un diritto soggettivo, bensì di una mera aspettativa condizionata alla valutazione discrezionale dell'amministrazione.

Che, allo scopo di rispettare il principio di imparzialità e prevenire l'insorgere di controversie, è opportuno regolamentare l'applicazione delle succitate norme, in modo che risultino chiari i principi applicativi.

Vista la proposta di regolamento, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (**all. 1**);

Dato atto che con nota di informativa prot. n. 12915 del 8.4.2020 la suddetta proposta è stata trasmessa alle Organizzazioni Sindacali dell'area della dirigenza e del comparto sanità, nonché alle rappresentanze sindacali unitarie, per le valutazioni e le osservazioni di competenza;

Vista la nota prot. n. 72 UIL FPL del 9.4.2020, acquisita al prot. generale n. 7768 del 10.4.2020, con la quale la O.S. UIL FPL ha rappresentato le proprie osservazioni;

Vista la nota mail del 11.4.2020 con la quale la Segreteria Aziendale FVM ha rappresentato le proprie osservazioni;

Vista la nota aziendale di riscontro alle predette osservazioni, prot. n. 7986 del 15/4/2020;

Vista la nota prot. n. 08/CM dell'11.4.2020, acquisita al prot. generale n. 7922 del 15.4.2020, con la quale la O.S. CISL Medici ha espresso la propria condivisione sulla proposta di regolamento formulata dall'Azienda;

Ritenuto, pertanto, opportuno prendere atto delle osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali, del riscontro trasmesso con nota prot. n. 7986 del 15/4/2020 e, quindi, procedere all'approvazione della proposta di regolamento relativa all'applicazione degli articoli 5-bis, comma 2, del D.L. n. 162/2019 e l'art. 12 del D.L. n. 18/2020, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (**all. 1**);

Propone al Commissario Straordinario l'adozione dell'atto deliberativo come sopra formulato, attestandone la piena legittimità, la correttezza formale e sostanziale, nonché la regolarità tecnico-procedurale e la conformità agli obiettivi

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la disposizione di servizio protocollo n. 2137 del 16/1/2020 con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Sanitario Aziendale al Dr. Giuseppe Foti;

Vista la disposizione di servizio protocollo n. 2136 del 16/1/2020 con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Amministrativo Aziendale al Dott. Francesco Araniti;

Visti i pareri del Direttore Sanitario Aziendale f.f. e del Direttore Amministrativo Aziendale f.f.;

DELIBERA


Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **Prendere atto** della interlocuzione intercorsa con le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Medica e dell'area del Comparto in riferimento al regolamento in ossequio della seguente normativa: art.5 bis, comma 2, del D.L. n.162/2019 convertito con modificazioni dalla L. n.8 del 28 febbraio 2020, e art. 12 del D.L. n.18/2020
2. **Approvare** la proposta di regolamento relativa alla relativa all'applicazione degli articoli 5-bis, comma 2, del D.L. n. 162/2019 e l'art. 12 del D.L. n. 18/2020, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

3. **Dare atto** infine che il presente provvedimento non comporta costi e/o spese per l'Azienda;
4. **Precisare**, infine, che il suddetto provvedimento è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.R. n. 11/2004.
5. **Demandare** per tutti gli adempimenti derivanti dal presente provvedimento, il Direttore U.O.C. Gestione Sviluppo Risorse Umane e Formazione;
6. **Trasmettere** il presente provvedimento al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie ai fini del controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 11/2004;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO


Ing. Iole Fantozzi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'I. Fantozzi', written in a cursive style.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi - Melacrino - Morelli", con rep. n. 98 del 15 APR. 2020 e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi ed è stata trasmessa al Collegio Sindacale il 15 APR. 2020

Il Direttore Amministrativo Aziendale f.f.
(Dott. Francesco Arani)



Trasmessa al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria
il _____

Prot. n. _____

ESECUTIVA IL _____

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Reggio Calabria, li ____ / ____ /2020

REGOLAMENTO AZIENDALE PER IL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DEI DIRIGENTI MEDICI E SANITARI, DEL PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO DEL COMPARTO SANITÀ E GLI OPERATORI SOCIO-SANITARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 5-BIS, COMMA 2, DEL D.L. N. 162/2019 E DELL'ART. 12 DEL D.L. N. 18/2020

Premessa:

Per fronteggiare la carenza di medici specialisti, il Legislatore ha recentemente introdotto due norme che hanno modificato, in via transitoria, i limiti di età massima per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del Sistema Sanitario Nazionale:

l'articolo 5-bis, comma 2, del D.L. n. 162/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 (in S.O. n. 10, relativo alla G.U. 29/2/2020, n. 51) (c.d. Decreto proroga termini) che consente ai dirigenti medici del Sistema Sanitario Nazionale di fare domanda, entro il 31 dicembre 2022, per proseguire il servizio fino al settantesimo anno di età anche se, prima di tale limite anagrafico, maturano i quarant'anni di servizio effettivo.

l'art. 12 del D.L. n. 18/2020 che consente alle aziende del Sistema Sanitario Nazionale, verificata l'impossibilità di reperire personale sanitario facendo ricorso alle misure già a tal fine previste, e fino al perdurare dello stato di emergenza (31 luglio 2020), di trattenere in servizio, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari.

Entrambe le possibilità, in ogni caso, sono subordinate alle effettive esigenze dell'amministrazione che, laddove non fosse nelle condizioni di procedere tempestivamente al reclutamento di nuovi specialisti, si troverebbe a non poter garantire l'erogazione delle prestazioni nei livelli essenziali di assistenza. In questo senso è necessario che, per entrambe le norme citate, la scelta discrezionale debba essere esercitata nel rispetto di criteri organizzativi previamente determinati con apposito regolamento aziendale. L'operatore sanitario richiedente, pertanto, non è titolare di un diritto soggettivo, bensì di una mera aspettativa condizionata alla valutazione discrezionale dell'amministrazione.

Allo scopo di rispettare il principio di imparzialità e prevenire l'insorgere di controversie, il Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria, ritiene di dover regolamentare l'applicazione delle succitate norme, in modo che risultino chiari i principi applicativi.

Ciò premesso, si stabilisce quanto segue:

l'articolo 5-bis, comma 2, del D.L. n. 162/2019


- 1) Le premesse sono parte integrante del presente regolamento aziendale.
- 2) La domanda di prosecuzione del rapporto di lavoro è riservata a medici specialisti inquadrati all'interno di unità organizzative di natura specialistica e, comunque, orientate ad assicurare direttamente servizi e prestazioni clinico-assistenziali ai pazienti.



- 3) La domanda di prosecuzione del rapporto di lavoro potrà essere accolta solo nell'ipotesi in cui:
 - a. esiste una effettiva carenza di organico (numero di unità assegnate inferiore al numero di unità previste nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale vigente nell'unità operativa in cui opera il dirigente interessato).
 - b. La Regione Calabria abbia formalmente autorizzato l'indizione della procedura di assunzione relativa alla suddetta carenza di organico, e/o la Regione Calabria abbia formalmente approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, nel quale è incluso il posto per il quale viene effettuato il trattenimento. La procedura di reclutamento dovrà essere indetta, mediante pubblicazione dell'apposito avviso su Gazzetta Ufficiale, non oltre centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento in servizio. Qualora, decorso il suddetto termine, l'Azienda non abbia provveduto alla pubblicazione dell'avviso, il rapporto si intenderà automaticamente risolto, senza che sia necessario alcun preavviso.
- 4) La durata di prosecuzione del rapporto di lavoro, nell'ambito dei limiti fissati dalla norma, è comunque condizionata alla risoluzione della carenza di organico. Il rapporto di lavoro prorogato, pertanto, si interrompe contestualmente all'assunzione del nuovo Dirigente Medico nella medesima unità operativa, senza che sia necessario alcun preavviso da entrambe le parti.
- 5) Nell'ipotesi in cui il Dirigente interessato ricopra, al momento della richiesta di proroga in servizio oltre il 40° anno di contribuzione e fino al 70° anno di età, un incarico di natura gestionale (Direttore di Dipartimento, U.O.C., U.O.S.D. o U.O.S.) potrà mantenere, in regime di proroga, lo stesso incarico. Fermo restando quanto stabilito al punto 3.b), il mantenimento in servizio, cesserà contestualmente alla nuova assunzione di un dirigente medico nella medesima unità operativa.
- 6) Il Dirigente che ha chiesto ed ottenuto, agli effetti del presente regolamento, la permanenza in servizio, può comunque recedere in ogni momento, previo preavviso da formalizzare ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale di categoria.

art. 12 del D.L. n. 18/2020

- 1) Le premesse sono parte integrante del presente regolamento aziendale.
- 2) La domanda di prosecuzione del rapporto di lavoro è riservata a dirigenti medici e sanitari, nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità ed agli operatori socio-sanitari inquadrati all'interno di unità organizzative di natura specialistica e, comunque, orientate ad assicurare direttamente servizi e prestazioni clinico-assistenziali ai pazienti
- 3) La domanda di prosecuzione del rapporto di lavoro potrà essere accolta solo nell'ipotesi in cui esiste una effettiva carenza di organico (numero di unità assegnate inferiore al numero di unità previste nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale vigente nell'unità operativa in cui opera il dirigente interessato).
- 4) Considerato che l'art. 12 del D.L. 18/2020 prevede quale presupposto oggettivo per consentire il trattenimento in servizio del personale che ne faccia richiesta, che l'Azienda accerti previamente



"l'impossibilita' di procedere al reclutamento di personale, anche facendo ricorso agli incarichi previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14", il trattenimento sarà possibile soltanto per quelle discipline per le quali l'Azienda abbia proceduto alla predetta verifica nell'ambito della formalizzazione del fabbisogno "covid".

- 5) Il termine dello stato di emergenza, così come definito dall'art. 12 del D.L. n. 18/2020 e s.m.i., comporta la risoluzione del rapporto di lavoro prorogato, senza alcuna necessità di preavviso per entrambe le parti.
- 6) L'operatore sanitario che ha chiesto ed ottenuto, agli effetti del presente regolamento, la permanenza in servizio, può comunque recedere in ogni momento, previo preavviso da formalizzare ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale di categoria.

